

I patrimoni destinati a uno specifico affare

Come sappiamo la società può contrarre debiti per finanziare le sue attività, e i creditori della società sono garantiti principalmente dal patrimonio della società, soprattutto da quella parte che è cristallizzata nel capitale sociale.

Tale situazione però, può causare problemi, perché quando una società ha numerosi creditori, avrà sempre più difficoltà a trovare nuovi finanziatori, cioè nuovi creditori, perché più ne sono, più dovranno, in caso di inadempimento, spartirsi una fetta di patrimonio della società sempre più piccola.

E allora se la società vuole finanziare un importante progetto, dovrà fare in modo che i finanziatori di questo progetto non vadano poi a concorrere con gli altri creditori della società. Per venire incontro a queste particolari esigenze, sono stati previsti due modelli attraverso cui la società può limitare il rischio d'impresa, modelli che hanno in comune il fatto che i finanziatori di una certa attività della società dovranno essere pagati per primi rispetto agli altri creditori, e ciò potrà avvenire in due modi:

- a) Attraverso la creazione di un patrimonio autonomo destinato a soddisfare i finanziatori di un determinato affare;
- b) Con la creazione di un particolare tipo di patrimonio separato, costituito dai proventi dell'affare dove sarà riservata una preferenza ai finanziatori sugli utili che deriveranno proprio dall'affare che hanno finanziato.

Soffermiamoci sul primo modello, dove si costituisce un vero e proprio patrimonio separato da quello della società posto a garanzia dei finanziatori dell'affare.

Vi saranno allora *i creditori della società* che non potranno far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare, sui proventi o frutti di esso, salvo che per la parte spettante alla stessa società.

Avremo poi la seconda categoria di creditori, cioè *i creditori del patrimonio separato*; sono quelli che divengono tali in seguito allo svolgimento dell'affare per cui è nato il patrimonio. Il patrimonio costituisce l'unica garanzia per l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla società, salvo che la deliberazione costitutiva del patrimonio non abbia stabilito diversamente. *In altre parole i creditori della società non potranno aggredire il patrimonio separato, mentre i creditori del patrimonio separato non potranno aggredire la restante parte del patrimonio della società.*


In ogni caso la separazione dei patrimoni non ha valore per le obbligazioni che derivino da fatto illecito, e qui la società risponde con tutto il suo patrimonio, senza che abbia alcuna importanza che l'obbligazione per il fatto illecito sia sorta proprio in seguito allo svolgimento dell'affare. Avendo stabilito che stiamo parlando del patrimonio destinato a uno specifico affare, vediamo come si fa a costituire tale patrimonio separato.

Prima di tutto notiamo che vale la regola: un patrimonio - un affare.

Non si potrebbe quindi costituire un patrimonio separato per una serie di affari diversi, mentre è possibile costituire più patrimoni separati per diversi affari, ma con un limite, perché tutti questi

patrimoni separati non devono essere di valore superiore al 10% del patrimonio netto della società, salvo che intervengano le solite leggi speciali a decidere diversamente.

Vediamo come si fa a costituire un patrimonio destinato a uno specifico affare.



Articoli di riferimento

2447-bis. Patrimoni destinati ad uno specifico affare.

2447-ter. Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato.

2447-quater. Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato.
2447-quinquies. Diritti dei creditori.
2447-sexies. Libri obbligatori e altre scritture contabili.
2447-octies. Assemblee speciali.
2447-nonies. Rendiconto finale.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare

Passiamo ora alla seconda ipotesi, diversa nei presupposti e nella funzione e più attenta ai profili finanziari dell'esercizio dell'impresa.

Qui s'ipotizza un finanziamento per uno specifico affare, e quindi l'ingresso di nuovi mezzi finanziari nella società, il cui rimborso dovrà avvenire principalmente con i ricavi dell'affare stesso.

In questo caso una separazione patrimoniale sussiste esclusivamente a livello dei proventi nella fase d'incasso, e di eventuali giacenze presso la società prima del versamento al finanziatore, che devono essere e restare distinti dal patrimonio, e quindi viene da chiedersi: anche in questo caso sorge un patrimonio separato?

Sì, anche qui sorge un patrimonio separato, costituito in maniera molto particolare, perché è costituito dai proventi dell'affare, ed è separato sia dal patrimonio della società, sia da ogni altra operazione di finanziamento.

Si tratta quindi di un particolare tipo di finanziamento, che costituisce un patrimonio separato, ma molto diverso dal patrimonio destinato di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente, sia perché sorge per contratto, e non in modo unilaterale come accade per il patrimonio destinato, sia perché il patrimonio non è predeterminato, ma è costituito dai proventi dell'affare. Saranno poi necessari sistemi d'incasso e contabilizzazione idonei a individuare in ogni momento i proventi dell'affare.

La separazione opera sia per i proventi dell'affare, che andranno al finanziatore, sia per le obbligazioni sorte nei confronti del finanziatore, per le quali risponde solo il patrimonio separato, salvo che la società abbia prestato garanzie per il rimborso del finanziamento. Ma a quali condizioni sorgerà questo particolare patrimonio separato?

Solo due condizioni:

- 1) la copia del contratto relativa al finanziamento dello specifico affare dovrà essere depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese;
- 2) la società dovrà adottare sistemi d'incasso e di contabilizzazione idonei a individuare in ogni momento i proventi dell'affare e a tenerli separati dal restante patrimonio della società.

I creditori sociali sino a quando il finanziamento non è stato rimborsato, o fino al rimborso del finanziamento (o alla scadenza del termine massimo previsto per il rimborso) non hanno azione, non solo sui proventi dell'affare, ma anche sui beni strumentali della società che sono serviti per il compimento dell'operazione.

In caso di fallimento della società, non viene meno la separazione, ma se non è più possibile, sempre a causa del fallimento, la continuazione o la realizzazione dell'operazione, i finanziatori dello specifico affare potranno insinuarsi nel fallimento come creditori, al netto delle somme da loro già percepite. A differenza di quanto accade nel caso di patrimonio destinato a uno specifico affare di cui abbiamo già parlato, in questa ipotesi non possono essere emessi titoli rappresentativi del finanziamento, destinati alla circolazione.

Articoli di riferimento.